Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° | **ROMA - Giovedì, 26 giugno 1930 - ANNO VIII** | **Numero 148**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1980

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovàzione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 50-033 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. **Alessandria:** Botti Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15 — **Asmara:** A. A. F. Cicero - **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio — **Benevento:** Tomaselli E. Corso Garibaldi n. 219 — **Bengasi:** Russo Francesco - **Bergamo** Libreria Int. P. D. Morandini. - **Bologna** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r — **Gorizia:** G. Paternolli Corso Giuseppe Verdi n. 37 — **Grosseto:** Signorelli F. **Imperia:** Benedusi S. **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34 — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna viale S. Martino — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37 - **Novara:** R. Gnaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. - **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9 — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335 - **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari - **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17 — **Potenza** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I. Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330 — **Rovigo:** G. Marin via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti piazza Municipio n. 9. **Sassari:** G. Ledda Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti via F. Cavallotti n. 3. **Teramo:** L. D'Ignazio — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli - **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27 — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41 - **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844 — **Vercelli:** Bernardo Cornale — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 3 **Viterbo:** F.lli Buffetti - **Zara:** E. De Schönfeld piazza Plebiscito

CONCESSIONARI SPECIALI. **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis - **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg Sellier via Maria Vittoria n. 18 - **Trieste:** G. U. Trani via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia via Garibaldi n. 57

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth L.U. 2. - **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana Rue du 4 September, 24

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi alla distribuzione gratuita dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti (tanto in edizione normale che economica) che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti a tale distribuzione gratuita vanno diretti all'On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili Ufficio VI Roma.

I reclami e la corrispondenza relativa agli abbonamenti ed alla vendita dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1128. — LEGGE 2 giugno 1930, n. 804.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 175, che concede in via temporanea la franchigia doganale per la resorcina impiegata nella stampa dei tessuti . . . . Pag. 2594

1129. — LEGGE 5 giugno 1930, n. 798.
Riordinamento della « Fondazione Diaz per i ciechi di guerra del Piemonte », con sede in Torino Pag. 2594

1130. — LEGGE 19 maggio 1930, n. 802.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634, che approva la convenzione con la Società veneziana di navigazione a vapore per l'esercizio della linea Italia-Calcutta . . . . Pag. 2595

1131. — LEGGE 12 giugno 1930, n. 803.
Conversione in legge dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1929, n. 2380, e 13 marzo 1930, n. 130, concernenti proroga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero in esenzione dagli oneri fiscali . . Pag. 2595

1132. — LEGGE 24 giugno 1930, n. 823.
Approvazione del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario italo-austriaco, firmato a Roma il 6 febbraio 1930 . . . . Pag. 2595

1133. — REGIO DECRETO 1° maggio 1930, n. 806.
Revoca del R. decreto 22 febbraio 1930 che riconosce come corpo morale il Consorzio provinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Argenta.
Pag. 2597

1134. — REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 812.
Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Crema.
Pag. 2598

1135. — REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 813.
Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Chiari.
Pag. 2598

1136. — REGIO DECRETO 5 giugno 1930, n. 811.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Viale d'Asti ad accettare un lascito . . . . Pag. 2598

1137. — REGIO DECRETO 22 maggio 1930, n. 809.
Modificazioni al regolamento del Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano. . . . . Pag. 2599

1138. — REGIO DECRETO 5 giugno 1930, n. 810.
Erezione in ente morale dell'Associazione infantile « Toschi Cerchiari », in Dozza Imolese. . . Pag. 2599

REGIO DECRETO 12 maggio 1930.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista vetturini e barocciai del Lazio.
Pag. 2599

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1930.
Riconoscimento del Fascio di Sansevero (Foggia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310 . . Pag. 2599

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1930.
Riconoscimento del Fascio di Bagni di Casciana (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.
Pag. 2599

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana. . . Pag. 2600

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Approvazione di nomine sindacali. Pag. 2602

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo del torrente Amandolea e delle Valli Vena e Sideroni, in provincia di Reggio Calabria.
Pag. 2602

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 9 dal 1° al 15 maggio 1930-VIII . . . . Pag. 2603

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

1139. — REGIO DECRETO-LEGGE 5 maggio 1930, n. 815.
Approvazione degli Atti internazionali stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja 1929-30 - Parigi 1930).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1128.**

LEGGE 2 giugno 1930, n. **804.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 175, che concede in via temporanea la franchigia doganale per la resorcina impiegata nella stampa dei tessuti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 175, che concede in via temporanea la franchigia doganale per la resorcina impiegata nella stampa dei tessuti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1129.**

LEGGE 5 giugno 1930, n. **798.**

Riordinamento della « Fondazione Diaz per i ciechi di guerra del Piemonte », con sede in Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La « Fondazione Diaz per i ciechi di guerra del Piemonte », con sede in Torino, eretta in ente morale con R. decreto

12 novembre 1921, n. 1816, è disciplinata dalla legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata dal decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra, e dal relativo regolamento 29 febbraio 1920, n. 651, assumendo il carattere di ente di assistenza agli invalidi della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1130.

LEGGE 19 maggio 1930, n. 802.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634, che approva la convenzione con la Società veneziana di navigazione a vapore per l'esercizio della linea Italia-Calcutta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634, che approva l'annessa convenzione stipulata l'11 aprile 1929 con la Società veneziana di navigazione a vapore, sedente in Venezia, per l'esercizio della linea di navigazione Italia-Calcutta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1131.

LEGGE 12 giugno 1930, n. 803.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1929, n. 2380, e 13 marzo 1930, n. 130, concernenti proroga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero in esenzione dagli oneri fiscali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 30 dicembre 1929, n. 2380, e 13 marzo 1930, n. 130, concernenti proroga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero, in esenzione dagli oneri fiscali, con l'aggiunta del seguente capoverso all'articolo unico di entrambi i decreti:

« Il divieto di cui al 1° comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529, non si estende alle operazioni di credito contratte dalle Provincie e dai Comuni per investimenti produttivi destinati alle aziende speciali costituite a norma della legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi (testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578) ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1132.

LEGGE 24 giugno 1930, n. 823.

Approvazione del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario italo-austriaco, firmato a Roma il 6 febbraio 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario tra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 6 febbraio 1930.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dallo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, avendo constatato la concordanza di numerosi interessi comuni alle due Nazioni, animati dal desiderio di rafforzare e consolidare gli amichevoli rapporti

esistenti fra i rispettivi Paesi e desiderosi di congiungere i loro sforzi per il mantenimento della pace, hanno deciso di concludere un trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, ed hanno designato a tale scopo come loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:

S. E. Giovanni Schober, Cancelliere federale,

i quali, essendo forniti dei pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Parti contraenti si obbligano a sottoporre ad una procedura di conciliazione le controversie che sorgessero tra di esse e che non avessero potuto essere risolte in via amichevole con i procedimenti diplomatici ordinari.

Questa disposizione non si applica alle contestazioni nate da fatti che sono anteriori al presente Trattato e che appartengono al passato.

Qualora fallisse la procedura di conciliazione, la controversia sarà portata dinanzi ad arbitri o alla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja, secondo gli articoli 8 e segg. del presente Trattato. Le controversie per la cui soluzione le Parti contraenti sono obbligate ad una speciale procedura da altri accordi esistenti tra loro saranno risolte in base alle disposizioni di tali accordi.

Art. 2.

Per le vertenze che, a tenore del presente Trattato, sono suscettibili delle procedure prevedute dagli articoli 1, 8 e 9, se, in conformità delle leggi locali della Parte contro la quale viene avanzato reclamo, sono di competenza di una autorità giudiziaria o di una giurisdizione amministrativa, può questa Parte chiedere che la controversia venga sottoposta alla procedura di conciliazione, o, se del caso, e in conformità degli articoli 8 e seguenti, alla procedura di arbitrato o dinanzi alla Corte permanente di giustizia internazionale, solo dopo che sia intervenuta nel procedimento giudiziario o amministrativo una decisione definitiva. Per il caso in cui una delle Parti intenda di impugnare la decisione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, la vertenza dovrà essere sottoposta alla procedura di conciliazione entro un anno al più tardi dopo che la decisione è stata pronunciata.

Art. 3.

Se la decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale dichiara che una decisione o una disposizione irrevocabile di un Tribunale o di altra autorità di una delle Parti è in tutto od in parte in contrasto col diritto internazionale, e secondo il diritto costituzionale di questa Parte le conseguenze della decisione o disposizione non possono essere interamente eliminate mediante provvedimenti amministrativi, sarà accordata alla Parte lesa un'equa soddisfazione di altro ordine.

Art. 4.

Le Parti costituiranno una Commissione permanente di conciliazione composta di cinque membri.

Le Parti contraenti nomineranno ciascuna liberamente un membro e di comune accordo sceglieranno gli altri tre. Questi ultimi tre membri non possono essere cittadini dell'uno o dell'altro degli Stati contraenti, nè possono avere la loro residenza nel territorio di essi o trovarsi od essersi trovati al loro servizio. Il Presidente sarà, di comune accordo, nominato fra i medesimi dalle Parti contraenti. Fin quando non sia iniziato un procedimento, ciascuna delle Parti ha il diritto di revocare il membro da essa nominato e di sostituirlo. Del pari, ognuna delle Parti potrà ritirare il suo consenso alla nomina di ciascuno dei tre membri nominati di accordo. In questo caso si deve procedere senza ritardo e d'accordo alla nomina di un nuovo membro. La sostituzione di un membro ha luogo colla stessa procedura della sua nomina.

Con lo stesso sistema indicato nei precedenti capoversi saranno nominati cinque membri supplenti. La Commissione di conciliazione si riunirà nel luogo designato dal Presidente.

Art. 5.

Ogni Parte provvederà alle spese occorrenti per il membro da essa nominato nella Commissione permanente di conciliazione, nonchè al rimborso della metà delle spese per i rimanenti membri. Ogni Parte sosterrà inoltre le spese da essa provocate per il procedimento e la metà di quelle che la Commissione permanente di conciliazione indicherà quali spese comuni.

Art. 6.

La Commissione permanente di conciliazione entrerà in funzione tosto che una Parte ne farà richiesta. La Parte richiedente rivolgerà la sua istanza contemporaneamente al Presidente della Commissione permanente di conciliazione ed all'altra Parte.

Le Parti contraenti si obbligano a facilitare in ogni caso e sotto tutti i rapporti i lavori della Commissione permanente di conciliazione ed in particolare a darle la possibilità di escutere sul territorio di esse, e secondo le disposizioni in vigore per i loro tribunali, i testimoni e i periti e di procedere a sopraluoghi.

Art. 7.

La Commissione permanente di conciliazione esaminerà le speciali questioni ad essa deferite ed esporrà i risultati delle proprie indagini in un rapporto inteso a chiarire le questioni di fatto ed a facilitare la soluzione della controversia. Nel rapporto la Commissione di conciliazione determinerà i punti controversi e farà proposte per dirimere la vertenza. Il rapporto sarà compilato entro sei mesi dal giorno in cui la controversia fu sottoposta alla Commissione permanente di conciliazione, a meno che le Parti non stabiliscano un termine diverso.

A ciascuna delle Parti sarà rimesso un esemplare del rapporto. Nel termine di tre mesi le Parti dovranno pronunziarsi sulle proposte della Commissione. Il rapporto della Commissione permanente di conciliazione non ha carattere di decisione definitiva obbligatoria, nè riguardo alla constatazione dei fatti nè riguardo alle questioni di diritto.

Art. 8.

Se le Parti sono fra di loro in disaccordo su una questione di diritto e non accettano le proposte della Commissione di conciliazione, la controversia sarà sottoposta, mediante compromesso, ad uno speciale Tribunale arbitrale.

Il compromesso formulerà chiaramente l'oggetto della controversia, la competenza attribuita a detto Tribunale e tutte le altre condizioni convenute fra le Parti. Esso sarà stabilito con scambio di note tra i Governi delle Alte Parti

contraenti e sarà interpretato in ogni punto dal Tribunale arbitrale.

Se il compromesso non ha luogo nel termine di sei mesi dal giorno in cui una delle Parti contraenti è stata investita della procedura di arbitrato, ciascuna di esse potrà portare la controversia, a mezzo di semplice richiesta, dinanzi alla Corte permanente di giustizia internazionale.

Art. 9.

Nel caso indicato nell'articolo precedente le Parti potranno, invece che al Tribunale arbitrale, sottoporre la controversia alla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja, formulando d'accordo i termini delle questioni sulle quali si richiede la decisione. Se su tale formulazione le Parti non si accordano, ciascuna di esse è autorizzata a portare la controversia direttamente innanzi alla Corte di giustizia internazionale, a mezzo di ricorso, dopo averne dato avviso all'altra due mesi prima.

Art. 10.

La decisione del Tribunale arbitrale e della Corte permanente di giustizia internazionale deve essere eseguita in buona fede dalle Parti. Le Parti contraenti si impegnano a non adottare, per la durata del procedimento della Commissione di conciliazione, del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale, qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare l'accettazione delle proposte della Commissione permanente di conciliazione, ovvero l'esecuzione della decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale. Il Tribunale arbitrale può, a richiesta di una Parte, ordinare provvedimenti di cautela, in quanto questi possano essere eseguiti dalle Parti in via amministrativa. La Commissione permanente di conciliazione può del pari fare proposte allo stesso scopo.

Art. 11.

La Commissione permanente di conciliazione stabilirà la propria procedura, tenendo conto delle clausole della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 sul regolamento pacifico di conflitti internazionali.

Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato o del compromesso di arbitrato, saranno applicate per il procedimento del Tribunale arbitrale le clausole della anzidetta Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907.

In quanto il presente Trattato si richiama alle disposizioni della Convenzione dell'Aja, tali disposizioni troveranno applicazione nei rapporti tra le Parti contraenti anche se una di esse od entrambe avessero denunziata la Convenzione.

Art. 12.

Questo Trattato troverà applicazione fra le Parti contraenti anche se altre Potenze siano parimenti interessate alla controversia. Tuttavia, quando sia possibile sottoporre la controversia ad una unica procedura di arbitrato o ad un unico giudizio con altre Potenze interessate, le Parti contraenti prenderanno accordi in tale senso.

Art. 13.

Il presente Trattato non si applica alle questioni che, secondo i trattati vigenti fra le due Parti o il diritto internazionale, sono di competenza di una delle Parti.

Art. 14.

Il presente Trattato non porta alcuna modificazione ai diritti ed agli obblighi delle Parti contraenti in quanto membri della Società delle Nazioni, nè limita in alcun modo le attribuzioni e le competenze della Società delle Nazioni.

Resta nondimeno inteso che qualsiasi controversia che potesse sorgere fra le Parti contraenti dovrà essere sottoposta alla procedura prevista nell'art. 1 del presente Trattato, prima di essere sottoposta al Consiglio della Società delle Nazioni, a norma dell'art. 15 del Patto.

Art. 15.

Le controversie che potessero sorgere in rapporto all'interpretazione o all'esecuzione del presente Trattato saranno, salvo contrario accordo, sottoposte direttamente alla Corte permanente di giustizia internazionale, con semplice richiesta.

Art. 16.

Il presente Trattato sarà ratificato al più presto possibile. Le ratifiche saranno scambiate in Roma.

Art. 17.

Il presente Trattato avrà vigore per la durata di dieci anni. Se non sarà denunciato sei mesi prima della scadenza di questo termine, resterà in vigore per altri cinque anni. Varrà la stessa norma per il tempo successivo.

I procedimenti in corso alla scadenza del presente Trattato saranno regolati dalle disposizioni di esso, salvo patto in contrario.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.

Fatto in doppio originale, in italiano ed in tedesco, i due testi facendo egualmente fede.

Roma, 6 febbraio 1930.

Per l'Italia:	*Per l'Austria*:
(*L. S.*) MUSSOLINI.	(*L. S.*) SCHOBER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione **1133**.

REGIO DECRETO 1° maggio 1930, n. **806**.

Revoca del R. decreto 22 febbraio 1930 che riconosce come corpo morale il Consorzio provinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Argenta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1930 che riconosce come corpo morale il Consorzio provinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Argenta, e ne approva lo statuto organico;

Vista l'istanza 28 febbraio 1930, con la quale i delegati provvisori del Consorzio predetto chiedono la revoca del Regio decreto di riconoscimento del Consorzio medesimo, perchè le ragioni che ne determinarono la costituzione sono venute a cessare;

Considerato che l'Ente non ha compiuto alcun atto di gestione;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 22 febbraio 1930, che riconosce come corpo morale il Consorzio provinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Argenta, e ne approva lo statuto organico, è revocato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 82. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1134.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 812.

Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Crema.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il podestà di Crema chiede che l'amministrazione di quelle scuole elementari sia assunta dal Consiglio scolastico regionale della Lombardia;
Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1482;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1930 è revocata l'autonomia scolastica al comune di Crema; di conseguenza, a decorrere dalla data suindicata, l'amministrazione di quelle scuole elementari è assunta dal Consiglio scolastico regionale della Lombardia.

Art. 2.

E' approvato in L. 243.672,76 il contributo scolastico che il comune di Crema della provincia di Cremona deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione del citato art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, a decorrere dal 1° luglio 1930, salvo rettifica del contributo medesimo in seguito all'approvazione del conto consuntivo del 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 88. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1135.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 813.

Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Chiari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il podestà di Chiari chiede che l'amministrazione di quelle scuole elementari sia assunta dal Consiglio scolastico regionale della Lombardia;
Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1482;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1930 è revocata l'autonomia scolastica al comune di Chiari; di conseguenza, a decorrere dalla data suindicata, l'amministrazione di quelle scuole elementari è assunta dal Consiglio scolastico regionale della Lombardia.

Art. 2.

E' approvato in L. 171.842,81 il contributo scolastico che il comune di Chiari della provincia di Brescia deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione del citato art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, a decorrere dal 1° luglio 1930, salvo rettifica del contributo medesimo in seguito all'approvazione del conto consuntivo del 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 89. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1136.

REGIO DECRETO 5 giugno 1930, n. 811.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Viale d'Asti ad accettare un lascito.

N. 811. R. decreto 5 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Viale d'Asti è autorizzato ad accettare il lascito di L. 15.000 disposto in suo favore dal cav. rag. Giovanni Conti.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 1137.

REGIO DECRETO 22 maggio 1930, n. 809.

Modificazioni al regolamento del Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano.

N. 809. R. decreto 22 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato il regolamento organico del Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano, approvato col R. decreto 11 dicembre 1921, n. 2146.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 1138.

REGIO DECRETO 5 giugno 1930, n. 810.

Erezione in ente morale dell'Associazione infantile « Toschi Cerchiari », in Dozza Imolese.

N. 810. R. decreto 5 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Associazione infantile « Toschi Cerchiari », in Dozza Imolese, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1930 - *Anno VIII*

REGIO DECRETO 12 maggio 1930.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista vetturini e barocciai del Lazio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2722, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 36;

Visto l'art. 12, lettera *d*), dello statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 77;

Vista la lettera 12 febbraio 1930, n. 221, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del rag. Pasquale De Liberis a segretario del Sindacato interprovinciale fascista vetturini e barocciai del Lazio, da essa dipendente;

Ritenuto che la nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del rag. Pasquale De Liberis a segretario del Sindacato interprovinciale fascista vetturini e barocciai del Lazio.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Bottai.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 266. — Bettazzi.

(3929)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1930.

Riconoscimento del Fascio di Sansevero (Foggia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Sansevero (Foggia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Sansevero (Foggia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
Mussolini.

Il Ministro per le finanze:
Mosconi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 326.

(3080)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1930.

Riconoscimento del Fascio di Bagni di Casciana (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Bagni di Casciana (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Bagni di Casciana (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di com-

piere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 330.

(3917)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-15647.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermenegildo Bencich fu Giorgio, nato a Trieste il 4 settembre 1878 e residente a Trieste, via dell'Industria 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ermenegildo Bencich è ridotto in « Benci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Bencich nata Gregorutti fu Ferdinando, nata il 19 ottobre 1872, moglie;
2. Ermenegildo di Ermenegildo, nato il 7 ottobre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1826)

N. 11419-17002.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Bernstein di Guglielmo, nato a Trieste il 30 ottobre 1898 e residente a Trieste, via dello Scoglio n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « D'Ambra »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Bruno Bernstein è ridotto in « D'Ambra ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1827)

N. 11419-20207.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Bernobich di Pasquale, nato a Castelvenere di Pirano il 28 maggio 1899 e residente a Trieste, Guardiella San Cilino n. 409, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Berni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Bernobich è ridotto in « Berni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1828)

N. 11419-12933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Bisiak fu Giuseppe, nato a Trieste l'8 novembre 1888 e residente a Trieste, via Vittorino da Feltre n. 7, e diretta ed ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bisiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Bisiak è ridotto in « Bisiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Regina Bisiak nata Pavan fu Giuseppe, nata il 28 aprile 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1829)

N. 11419-12934.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bisiak Umberto fu Giuseppe, nato a Trieste il 4 dicembre 1889 e residente a Trieste, via Settefontane, 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-lgge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bisiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Bisiak è ridotto in « Bisiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Bisiak nata Dell'Agnolo fu Luigi, nata il 12 agosto 1895, moglie;
2. Umberto di Umberto, nato il 25 maggio 1912, figlio;
3. Lucio di Umberto, nato il 24 luglio 1916, figlio;
4. Maria di Umberto, nata il 4 agosto 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1830)

N. 11419-12947.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emilia Bizjak in Rizzotti fu Giuseppe, nata a Trieste il 5 gennaio 1895 e residente a Trieste, via dei Giacinti n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Bisiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Emilia Bizjak in Rizzotti è ridotto in « Bisiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1831)

N. 11419-17340.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Biziak fu Andrea, nato a Trieste il 29 marzo 1878 e residente a Trieste, via P. Revoltella n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bisiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Biziak è ridotto in « Bisiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Biziak nata Sergas fu Carlo, nata il 12 luglio 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1832)

N. 11419-12944.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Regina Bortoluzzi ved. Bizjak fu Giov. Battista, nata a Trieste il 19 febbraio 1866 e residente a Trieste, via dell'Istituto n. 46, e diretta ad ottenere a termini dell'art 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bisiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Regina Bortoluzzi ved. Bizjak è ridotto in « Bisiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1833)

N. 11419-12945.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Vittoria Bizjak in Giorgini fu Giuseppe, nata a Trieste il 10 marzo 1891 e residente a Trieste, via F. Crispi n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Bisiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Vittoria Bizjak in Giorgini è ridotto in « Bisiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1834)

N. 11419-11463.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Blasevich fu Pietro, nato a Draguch (Istria) il 14 febbraio 1876 e residente a Trieste, via Molino a Vento n. 126, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dibiagio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Blasevich è ridotto in « Dibiagio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Blasevich nata Pauletich fu Pietro, nata l'11 febbraio 1878, moglie;
2. Emilio di Giovanni, nato il 27 maggio 1913, figlio;
3. Francesco di Giovanni, nato il 10 ottobre 1917, figlio;
4. Nada di Giovanni, nata il 9 novembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1835)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 17 giugno 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Alfredo Venturini a presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Siena.

Sig. Giovanni Alberto Castellani a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Avellino.

Dott. Alfeno Scagnolari a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Rovigo.

Ing. Attilio Ferroni a segretario dell'Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola.

Sig. Paride Magini a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Roma.

Sig. Vancini Luigi a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Piacenza.

Sig. Rossi Roberto a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Pola.

Roma, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

(3938)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo del torrente Amandolea e delle Valli Vena e Sideroni, in provincia di Reggio Calabria.

Con decreto 31 maggio 1930-VIII, n. 4842, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato approvato, con alcune modificazioni, lo statuto del Consorzio irriguo del Torrente Amandolea e delle Valli Vena e Sideroni, con sede in Bova Marina, provincia di Reggio Calabria.

(3937)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino bimensile del bestiame n. 9
dal 1° al 15 maggio 1930-VIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Aosta	Bairo-Torre	B	—	1
Avellino	Solofra	B	—	1
Bari delle Puglie	Gravina	O	—	1
Brescia	Leno	B	—	1
Id.	Lodrino	B	—	1
Brindisi	Caravigno	E	1	1
Cagliari	Santu Lussurgiu	O	—	1
Campobasso	Montorio sul Frentano	O	—	1
Id.	Venafro	B	—	1
Cosenza (a)	Belvedere Marittimo	B	—	1
Cremona	Soncino	B	—	1
Foggia	Accadia	O	—	1
Id.	Ascoli Satriano	E	1	—
Id.	Cerignola	Cp	—	1
Id.	Motta Montecorvino	E	1	—
Id.	Vieste	O	—	1
Frosinone	Trivigliano	B	—	1
Matera	Salandra	O	1	—
Milano	Colturano	B	—	1
Modena	Modena	B	—	1
Id.	Monfestino	B	2	—
Id.	S. Cesario	B	—	1
Napoli (a)	Gragnano	B	—	1
Novara	Cureggio	B	—	1
Pavia	Bastida Pancarana	B	—	1
Id.	Parona	B	1	—
Id.	Vidigulfo	B	1	—
Id.	Zeme	B	—	1
Piacenza	Fiorenzuola	B	—	2
Reggio nell'Emilia	Guastalla	B	—	1
Roma	Ariccia	B	—	1
Id.	Cave	B	1	—
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Genazzano	B	1	—
Id.	Mandela	B	1	—
Id.	Percile	B	1	—
Id.	Roma	B	2	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Zagarolo	B	1	—
Salerno	Bracigliano	B	—	1
Id.	Buccino	B	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	B	—	1
Sassari	Villanova	B	2	1
Torino	Leyni	B	—	1
Id.	Mezzenile	B	—	1
Trieste	Trieste	B	—	1
Vercelli	Borgo d'Ale	B	—	1
Id	Tronzano	B	—	1
Vicenza	Arzignano	B	—	1
	Segue *Carbonchio ematico.*			
Viterbo	Carbognano	O	—	1
Id.	Tuscania	BE	—	2
			21	39
	Carbonchio sintomatico.			
Bolzano	Ceves	B	—	1
Cosenza (a)	Bisignano	B	—	1
Foggia	Foggia	B	—	1
Matera	Pisticci	B	—	1
Modena	Pavullo	B	1	—
Piacenza	Alseno	B	—	1
Roma	Roma	B	2	—
			3	5
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	2	1
Id.	Casale Monferrato	B	2	—
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	1	—
Id.	Cerrina	B	1	—
Id.	Frinco	B	1	—
Id.	Masio	B	2	2
Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Pomaro Monferrato	B	1	—
Id.	Rosignano	B	—	1
Id.	Sale	B	1	—
Id.	S. Damiano d'Asti	B	1	—
Id.	Tonco	B	1	—
Id.	Valfenera	B	1	—
Ancona	Ancona	B	2	—
Id.	Sassoferrato	B	—	2
Aosta	Chatillon	B	—	1
Id.	Locana	B	1	—
Id.	Mazzè	B	1	—
Avellino	Cassano Irpino	O	1	—
Belluno	Feltre	B	1	—
Bergamo	Bergamo	B	—	3
Id.	Caprino Bergamasco	B	—	1
Id.	Dalmine	B	—	1
Id.	Orio al Serio	B	—	1
Id.	Osio Sopra	B	—	1
Id.	Paladina	B	—	1
Id.	Palosco	B	—	5
Id.	Sorisole	B	—	1
Bergamo	Stezzano	B	—	3
Id.	Suisio	B	—	1
Id.	Zogno	B	—	1
Bologna	Molinella	B	1	—
Id.	Pieve di Cento	B	—	1
Bolzano	Avelengo	B	—	1
Id.	Ultimo	B	—	5
Brescia	Bovegno	B	—	1
Id.	Calvisano	B	—	1
Id.	Corteno	B	—	1
Id.	Dello	B	—	1
Id.	Desenzano sul Garda	B	—	1
Id.	Lonato	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Lonate	O	—	1
Id.	Nave	B	—	1
Id.	Provaglio Val Sabbia	B	—	1
Id.	S. Gervasio Bresciano	B	—	1
Id.	Seniga	B	—	1
Brindisi	Ceglie Messapica	BO	—	1
Id.	Cellino S. Marco	BO	1	—
Id.	Francavilla Fontana	BO	1	—
Como	Alzate	B	9	—
Id.	Barzanò	B	2	1
Id.	Blessagno	B	1	—
Id.	Cantù	B	—	1
Id.	Casatenovo	B	5	1
Id.	Esino	B	—	1
Id.	Fenegrò	B	3	1
Id.	Figino Serenza	B	—	1
Id.	Lomazzo	B	—	1
Id.	Osnago	B	2	—
Id.	Plesio	B	1	—
Id.	Ronago	B	—	1
Id.	S. Fermo della Battag.	B	3	—
Id.	Seprio	B	17	3
Id.	Varenna	B	2	
Id.	Verderio Superiore	B	3	—
Cremona	Moscazzano	B	—	1
Id.	Ripalta Cremasca	B	—	1
Cuneo	Castagneto	B	1	—
Id.	Mondovì	B	1	—
Id.	Montanera	B	—	1
Id.	Murazzano	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Iolanda di Savoia	B	1	—
Firenze	Carmignano	B	1	—
Id.	Firenze	B	1	—
Id.	Sesto Fiorentino	B	1	—
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Forlì	B	—	1
Genova	Campomorone	B	2	—
Id.	Chiavari	B	1	—
Id.	Crocefieschi	B	3	—
Id.	Genova	B	6	—
Id.	Lavagna	B	4	—
Id.	Mignanego	B	1	—
Id.	Montoggio	B	3	—
Id.	Torriglia	B	1	—
Lucca	Pietrasanta	B	—	1
Mantova	Asola	B		3
Id.	Quistello	B	1	—
Id.	Roncoferraro	B	1	—
Id.	Sabbioneta	B	—	1
Id.	S. Benedetto	B	—	1
Id.	Villimpenta	B	—	1
Massa e Carrara	Bagnone	B	—	2
Id.	Massa	B	—	1
Id.	Podenzana	B	—	4
Milano	Calvignano	B	—	1
Id.	Casarile	B	—	1
Id.	Cerro al Lambro	B	—	1
Id.	Cornegliano	B	—	1
Id.	Lacchiarella	B	—	1
Id.	Linate al Lambro	B	—	1
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Pantigliate	B	—	1
Id.	Parabiago	B	—	1
Id.	Renate-Veduggio	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Milano	Rodano	O	—	1
Id.	Rosate	B	—	1
Id.	S. Donato Milanese	B	—	1
Id.	Seveso	B	—	1
Id.	Tribiano	B	—	1
Id.	Triuggio	B	—	1
Id.	Vignate	B	—	1
Modena	Carpi	B	1	—
Id.	Fanano	B	—	1
Id.	Modena	B	2	—
Id.	S. Possidonio	B	1	—
Id.	S. Prospero	B	3	—
Id.	Soliera	B	3	—
Novara	Bognanco	B	1	—
Id.	Briga	B	—	1
Id.	Casale Corte Cerro	B	—	1
Id.	Cerano	B	1	—
Id.	Cureggio	B	1	—
Id.	Galliate	B	1	1
Id.	Mezzomerico	B	1	—
Id.	Novara	B	1	1
Id.	Oleggio	B	3	1
Id.	S. Nazzaro Sesia	B	—	1
Padova	Arzergrande	B	1	—
Id.	Casal Ser Ugo	B	—	3
Id.	Cittadella	B	1	—
Id.	Este	B	1	—
Id.	Galliera	B	—	2
Id.	Legnaro	B	—	1
Id.	Loreggia	B	—	1
Id.	Padova	B	1	2
Id.	Piombino Dese	B	—	2
Id.	Saccolongo	B	—	1
Id.	S. Martino	B	1	1
Id.	Selvazzano	B	—	1
Id.	Teolo	B	—	2
Id.	Vigonza	B	1	—
Id.	Villa del Conte	B	—	1
Palermo	Capaci	B	4	—
Parma	Cortile S. Martino	B	2	—
Id.	Fidenza	B	1	1
Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Sorbolo	B	1	—
Pavia	Bascapè	B	—	1
Id.	Bornasco	B	1	1
Id.	Castello d'Agogna	B	1	—
Id.	Gambolò	B	2	1
Id.	Giussago	B	1	1
Id.	Landriano	B	5	2
Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Marzano	B	—	1
Id.	Rivanazzano	B	1	—
Id.	Siziano	B	1	1
Id.	Vidigulfo	B	1	—
Id.	Voghera	B	1	—
Perugia	Bevagna	B	—	2
Id.	Cannara	B	2	—
Piacenza	Alseno	B	2	1
Id.	Borgonovo	B	1	—
Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Fiorenzuola	B	2	1
Id.	Nibbiano	B	—	2
Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Pianello Val Tidone	B	—	1
Id.	Podenzano	B	1	—
Id.	Villanova	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica*.			
Pisa	Ponsacco	B	—	1
Pistoia	Larciano	B	1	—
Id.	Montale	B	1	—
Ravenna	Castel Bolognese	B	1	—
Id.	Ravenna	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Bagnolo	B	1	—
Id.	Brescello	B	1	—
Id.	Reggiolo	B	2	3
Id.	Reggio nell'Emilia	B	1	4
Id.	Vezzano	B	—	2
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Roma	B	43	—
Id.	Id.	O	9	—
Id.	Id.	S	2	—
Rovigo	Adria	B	—	2
Id.	Ariano nel Polesine	B	1	—
Salerno	Castel S. Giorgio	B	—	1
Siena	Castellina in Chianti	B	—	3
Id.	Chiusdino	B	3	—
Sondrio	Prata Camportaccio	B	2	1
Spezia	Calice al Cornoviglio	B	1	—
Id.	Ortonovo	B	1	—
Id.	Sarzana	B	1	—
Taranto	Martina Franca	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Torino	Arignano	B	1	—
Id.	Barbania	B	1	1
Id.	Carignano	B	1	—
Id.	Caselle Torinese	B	1	—
Id.	Poirino	B	-	1
Id.	Pralormo	B	1	—
Id	Rivarolo Canavese	B	3	—
Id.	S. Maurizio	B	2	—
Id.	Vinovo	B	1	—
Trento	Aldeno	B	-	1
Id.	Trento	B	4	—
Id.	Vigolo Vattaro	B	—	1
Treviso	Altivole	B	3	—
Id.	Arcade	B	1	2
Id.	Asolo	B	—	2
Id.	Cavaso	B	2	—
Id.	Fonte	B	—	1
Id.	Istrana	B	1	1
Id.	Loria	B	—	1
Id.	Montebelluna	B	1	1
Id.	Morgano	B	1	
Id.	Paderna	B	1	—
Id.	Paese	B	1	-
Id.	Pederobba	B	1	-
Id.	Ponzano	B	1	—
Id.	Portobuffolè	B	1	—
Id.	Preganziol	B	1	—
Id.	Resana	B	1	—
Id.	S. Zenone	B	1	—
Id.	Spresiano	B		2
Id.	Vedelago	B		1
Id.	Villorba	B		1
Id.	Zero Branco	B	1	—
Udine	Pasiano	B	1	—
Id.	Sacile	B	-	1
Varese	Angera	B	1	—
Id.	Castiglione	B	1	—
Varese	Fagnano	B	—	1
Id.	Ferrere	B	—	1
Id.	Gornate Olona	B	—	1
Id.	Lomnago	B	—	1
Id.	Raucio	B	—	1
Id.	Sumirago	B	—	1
Id.	Varese	B	2	—
Venezia	Campagna Lupia	B	—	1
Id.	Campolongo Maggiore	B	—	1
Id.	Camponogara	B	1	—
Id.	Dolo	B	1	—
Id.	Fossò	B	—	1
Id.	Mirano	B	1	2
Id.	Noale	B	—	1
Id.	Pianiga	B	—	1
Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	S. Donà di Piave	B	—	1
Id.	Scorzè	B	—	1
Id.	Venezia	B	—	2
Vercelli	Camburzano	B	1	—
Id.	Cavaglià	B	2	1
Id.	Gattinara	B	—	1
Id.	Lozzolo	B	—	1
Id.	Mottalciata	B	2	1
Verona	Bovolone	B	—	1
Id.	Cerea	B	1	1
Id.	S. Martino Buon Alb.	B	—	2
Id.	S. Pietro di Morubio	B	1	—
Vicenza	Marostica	B	—	1
Id.	Romano d'Ezzelino	B	—	1
Viterbo	Corchiano	O	1	—
			288	198
	Malattie infettive dei suini.			
Arezzo	Bucine	S	—	2
Id.	Civitella Val Chiana	S	—	2
Id.	Laterina	S	1	—
Id.	Loro Ciuffenna	S	—	1
Id.	Montevarchi	S	1	1
Id.	Terranova Bracciolini	S	1	—
Belluno	Belluno	S	-	1
Benevento	Apice	S	-	1
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	3
Id.	Monguelfo	S	—	1
Id.	Plaus	S	—	1
Brescia	Concesio	[illegible]	—	1
Campobasso	Guglionesi	S	1	—
Id.	Tavenna	S	—	1
Catanzaro	Ricadi	S	—	7
Id.	Roccabernarda	S	—	1
Chieti	S. Martino Marruccin.	S	—	7
Como	Como	S	—	1
Cuneo	Fossano	S	—	3
Id.	Genola	S	—	1
Id.	Saluzzo	S	—	1
Id.	Savigliano	S	—	2
Fiume	Fiume	S	—	1
Id.	Mattuglie	S	—	1
Foggia	Roseto Valfortore	S	—	1
Forlì	Meldola	S	1	1
Id.	Sarsina	S	3	—

Segue *Malattie infettive dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Gorizia	Bergogna	S	—	1
Id.	Gorizia	S	1	—
Mantova	Gazzoldo	S	1	—
Modena	Castelfranco	S	1	—
Parma	S. Lazzaro Parmense	S	2	—
Pavia	S. Cristina e Bissone	S	—	1
Pesaro e Urbino	Montecopiolo	S	2	—
Pescara	Città Sant'Angelo	S	—	7
Pisa	Vecchiano	S	—	2
Pola	Montona	S	—	1
Id.	Umago	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Rieti	Paganico Sabino	S	2	—
Roma	Mazzano	S	1	—
Id.	Roma	S	6	—
Sassari	Villanova	S	—	2
Siena	Siena	S	1	—
Teramo (*a*)	Bisenti	S	1	1
Id.	Canzano	S	—	1
Id.	Castel Castagna	S	—	3
Id.	Pineto	S	—	3
Id.	Teramo	S	2	1
Trento	Cortaccia	S	—	1
Id.	Ossana	S	—	1
Trieste	Sesana	S	1	—
Id.	Trieste	S	5	7
Vicenza	Arzignano	S	—	1
Viterbo	Viterbo	S	1	—
			35	78

Morva

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Brescia	E	—	1
Cremona	Ripalta Cremasca	E	—	1
Firenze	Calenzano	E	1	—
Id.	Prato in Toscana	E	1	—
Napoli (*a*)	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	3	—
Piacenza	Piacenza	E	1	—
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	E	—	1
Roma	Roma	E	—	2
			7	5

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Aiello del Sabato	E	1	—
Id.	Atripalda	E	3	—
Id.	Avellino	E	2	—
Id.	Chianche	E	1	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	—	1
Id.	Vallata	E	1	—
Benevento	Benevento	E	2	2
Id.	Guardia Sanframondi	E	2	-
Id.	Ponte	E	—	1
Id.	Torrecuso	E	—	1
Id.	Vitulano	E	—	1

Segue *Farcino criptococcico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brindisi	Mesagne	E	1	—
Campobasso	Boiano	E	1	—
Catania	Aci Catena	E	1	—
Id.	Biancavilla	E	1	—
Id.	Paternò	E	1	—
Messina (*a*)	Messina	E	6	—
Napoli (*a*)	Afragola	E	2	—
Id.	Casalnuovo	E	2	—
Id.	Frattamaggiore	E	—	1
Id.	Gragnano	E	1	—
Id.	Napoli	E	7	—
Id.	Nola	E	1	1
Id.	Poggiomarino	E	4	—
Id.	Striano	E	2	—
Id.	Trentola	E	—	1
Palermo	Bagheria	E	3	1
Id.	Ciminno	E	2	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Castel S. Giorgio	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	2	1
Id.	Olevano sul Tusciano	E	1	—
Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	—	2
Id.	S. Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Scafati	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Trapani	Trapani	E	1	—
			59	14

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Agrigento	Porto Empedocle	Cn	—	1
Id.	Sambuca	Cn	—	1
Alessandria	Casale Monferrato	Cn	—	1
Brindisi	Brindisi	Cn	—	1
Caltanissetta	Mazzarino	Cn	—	1
Id.	Niscemi	Cn	—	1
Catania	Licodia Eubea	Cn	—	1
Chieti	Torricella Peligna	Cn	—	1
Foggia	Roseto Valfortore	Cn	—	1
Id.	Volturara Appula	Cn	—	1
Forlì	S. Arcang. di Romag.	Cn	—	1
Grosseto	Santa Fiora	Cn	—	1
Napoli (*a*)	Aversa	Cn	—	2
Id.	Brusciano	Cn	—	1
Id.	Capua	Cn	—	1
Id.	Marigliano	Cn	—	2
Id.	Napoli	Cn	—	16
Id.	Polleno Trocchia	Cn	—	1
Id.	Pomigliano d'Arco	Cn	—	1
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Scisciano	Cn	—	2
Palermo	Roccapalumba	Cn	—	1
Perugia	Spello	Cn	—	1
Trapani	Trapani	E	1	—
Varese	Cittiglie	Cn	—	1
			1	42

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	3	1
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	O	2	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	2	—
Id.	Castelvecchio Calvisio	O	1	—
Id.	Fossa	O	—	1
Id.	Massa d'Albe	O	1	—
Id.	Rocca Pia	O	—	1
Id.	Scontrone	O	18	—
Id.	Tagliacozzo	O	3	—
Avellino	S. Angelo dei Lombar.	O	1	—
Benevento	Vitulano	O	1	—
Campobasso	Campobasso	E	4	—
Id.	Castel S. Vincenzo	O	6	—
Id.	Cercemaggiore	E	1	—
Id.	Colli al Volturno	O	12	—
Id.	Spinete	E	3	—
Foggia	S. Paolo di Civitate	O	1	1
Grosseto	Grosseto	O	1	—
Macerata	Castelraimondo	O	3	—
Id.	Esanatoglia	O	5	5
Id.	Pioraco	O	3	—
Id.	Sefro	O	3	—
Id.	Serravalle	O	1	1
Id.	Visso	O	-	1
Perugia	Foligno	O	8	—
Id.	Scheggia Pascelupo	O	4	—
Rieti	Leonessa	O	4	—
Id.	Nespolo	O	3	—
Id.	Rieti	O	4	3
Roma	Castel S. Pietro Rom.	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Formello	O	1	—
Id.	Gavignano	O	1	—
Id.	Manziana	O	1	—
Id.	Nettuno	O	—	1
Id.	Palestrina	O	—	1
Id.	Roma	E	2	—
Id.	Id.	O	8	2
Id.	Tolfa	O	1	—
Salerno	Buccino	O	2	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	3	—
Id.	Serre	E	1	—
Taranto	Laterza	O	1	—
Id.	Martina Franca	O	—	2
Trapani	Salaparuta	E	1	—
Viterbo	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Nepi	O	—	1
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Veiano	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			127	21

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Andretta	O	—	1
Id.	Bisaccia	O	—	1
Lecce	Liverano	O	1	—
Roma	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Roma	O	6	—
Viterbo	Tarquinia	O	—	1
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	1
			10	4

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Cavriglia	O	1	—
Siena	Montalcino	O	1	—
Taranto	Avetrana	O	1	—
Teramo (*a*)	Bisenti	O	1	1
Id.	Castel Castagna	O	2	1
			6	2

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Belluno	Cortina d'Ampezzo	B	1	3
Id.	Pieve di Cadore	B	3	—
Id.	Sedico	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	2	1
Id.	Ferrara	B	1	—
Id.	Poggiorenatico	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	2	—
Modena	Camposanto	B	3	—
Id.	Castelfranco	B	3	—
Id.	Finale	B	—	1
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	S. Cesario	B	5	—
Id.	Spilamberto	B	2	—
Parma	Fontevivo	B	1	—
Id.	S. Lazzaro Parmense	B	2	—
Pistoia	Pescia	O	—	1
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	B	1	—
Id.	Castelnovo di Sotto	B	1	—
Id.	Cavriago	B	1	—
Id.	Guastalla	B	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	1	—
Id.	Rio Saliceto	B	1	—
Id.	Rubiera	B	1	—
Id.	S. Martino	B	1	—
Rovigo	Adria	B	1	—
Id.	Loreo	B	1	—
Id.	Occhiobello	B	1	—
Id.	Rovigo	B	1	—
Id.	S. Martino di Venezze	B	1	—
Id.	Villadose	B	1	—
Siena	Sarteano	B	—	2
Treviso	Fonte	B	—	1
Id.	Susegana	B	—	1
Vicenza	Torri di Quartesolo	B	—	1
			45	11

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Andria	B	1	—
Id.	Bari delle Puglie	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Forlì	Morciano	B	—	1
Ravenna	Faenza	B	—	1
Vicenza	Vicenza	B	—	7
			3	9

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Pratola Peligna	B	—	1
Benevento	Colle Sannita	B	—	2
Macerata	Matelica	B	2	—
Roma	Roma	B	1	—
			3	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	27	51	60
Carbonchio sintomatico	7	7	8
Afta epizootica	50	266	486
Malattie infettive dei suini	32	56	113
Morva	7	9	12
Farcino criptococcico	10	41	73
Rabbia	14	25	43

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Rogna	15	50	148
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	8	14
Vaiuolo ovino	4	5	8
Aborto epizootico	11	37	56
Tubercolosi bovina	4	6	12
Colera dei polli	4	4	

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.